

VERBALE N°3 DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"RAGGRUPPAMENTO UNITA' DI RICERCA E RECUPERO IN CONGEDO ODV"

Il giorno 5 del mese di novembre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale sita in Flumeri, via Serrone, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare del seguente O.d.g.

- Modifica art.1 dello statuto vigente, nello specifico sulla variazione della denominazione;
- Varie ed eventuali

Alle ore 19.00 in prima convocazione, Il Presidente dell'Associazione Rinaldi Giuseppe dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il Sig. Mannarino Nicola.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n.8 soci e sono state registrate n.0 deleghe al voto per un totale di votanti pari a 8 su un totale di 14 aventi diritto e relazione sulla formulazione dell'art.1 del vigente statuto.

Il punto all' O.d.g. → Il Presidente relazione sulla formulazione dell'art.1 dello statuto vigente, E RECUPERO CARABINIERI IN CONGEDO ODV" a "RGPT RAGGRUPPAMENTO UNITA' DI RICERCA E RECUPERO-PROTEZIONE CIVILE ODV"

Il Presidente invita gli associati ad intervenire.
Dopo una breve discussione e alcuni chiarimenti, all'unanimità l'Assemblea approva.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formare parte integrante.
Visto il parere favorevole dei soci, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme stabilite da statuto

l'Assemblea delibera:

di modificare la denominazione sociale dell'associazione da "RAGGRUPPAMENTO UNITA' DI RICERCA E RECUPERO CARABINIERI IN CONGEDO ODV" a "RGPT RAGGRUPPAMENTO RICERCA E RECUPERO-PROTEZIONE CIVILE ODV"

- di approvare la modifica dell'art.1 dello statuto nello specifico sulla variazione della

denominazione;

- di adottare lo statuto;

di dare tempestiva comunicazione ai soci che tutte le attività dell'associazione "RGPT RAGGRUPPAMENTO RICERCA E RECUPERO-PROTEZIONE CIVILE ODV" si conformino allo statuto.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale e delle norme statutarie chiarendo che la medesima è esente da imposta ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117. Alle ore 21.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Rinaldi Giuseppe

IL SEGRETARIO

Mannarino Nicola



STATUTO "RGPT RAGGRUPPAMENTO RICERCA E RECUPERO CARABINIERI - PROTEZIONE CIVILE ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "RGPT RAGGRUPPAMENTO RICERCA E RECUPERO CARABINIERI - PROTEZIONE CIVILE ODV" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Via Serrone nel comune di Fiumerè (AV).

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organo di Amministrazione può stabilire l'istituzione di sezione locali dell'organizzazione designando un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio comunale, della provincia di Avellino, di quello regionale e limitrofo, extra-regionale aderendo anche a Coordinamenti nazionali, europei e internazionali. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le attività di cui all'art.5 comma 1 del D.LGS 117/2017 e precisamente:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017.

Può svolgere ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- assistenza socio-sanitaria a favore delle fasce deboli della società; trasporti con autoambulanza e mezzi di soccorso presso ospedali e centri di cura;
- organizzazione di giornate di sensibilizzazione e tutela della salute, conferenze, seminari e tavole rotonde su varie tematiche;
- creazione di momenti e spazi ricreativi e di incontro per favorire l'inserimento e l'integrazione di persone sole e con disagio;
- attività di protezione civile attraverso l'organizzazione e gestione delle strutture del servizio per la Protezione civile in collaborazione con gli Organi Pubblici;
- partecipazione alla gestione dell'intero servizio per la protezione civile e gestione in proprio delle strutture che realizza;

- ricerca, studio e divulgazione delle tematiche inerenti la protezione civile e tutela dell'ambiente attraverso la promozione e organizzazione di simulazioni, di campagne di sensibilizzazione e informazione;

- promozione di campagne antincendio anche in collaborazione con Enti pubblici ed altre associazioni operanti nel settore ambientale.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti il mondo socio-sanitario può farsi promotrice di attività atte a favorire il perseguimento delle finalità associative e può attuare qualsiasi attività svolta in maniera complementare, ausiliaria e sussidiaria sempre finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di cui ai precedenti comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Al soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione è

deliberata dell'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati con contemporaneo versamento della quota associativa e rilascio della tessera sociale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a. recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;

b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;

c. per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;

d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale, la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea
- previa proposta dell'Organo di amministrazione;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;
- espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza dell'Organo di amministrazione
- previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o per intervenuti gravi motivi che precludano la prosecuzione del rapporto associativo.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
 - Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale)
 - Organo di revisione (eventuale)
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, sms, e-mail, PEC spedita 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

- stabilisce il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una sola delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

(Assemblea straordinaria)

ART. 14

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e

la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile).

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.

All'Organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

(Libri sociali obbligatori)

ART. 26

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

(Convenzioni)

ART. 25

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

(Personale retribuito)

ART. 24

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

(Bilancio sociale)

ART. 23

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

(Bilancio)

ART. 22

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

ART. 21

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai soci.

(I beni)

ART. 20

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (art. 7 D. Lgs. 117/2017);
- rimborso da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali.

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se previsto), tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall'organo competente.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di destinazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Roberto Gatti
RGPT RAGGRUPPAMENTO
RICERCA E RECUPERO ODV
PROTEZIONE CIVILE
VIA SERRONE - 83040 FLUMERI (AV)
C.F. 90011100642

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO

Esiguità registrazione in n° *21/11/2017* al n° *1467*
Serie *30* Versamento effettuato il *21/11/2017* con

Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cce

n° *1467* Banca

Cod. Az. *1467*

per *1467*

IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE DE MICO



RGPT RAGGRUPPAMENTO UNITA' RICERCA E RECUPERO
ODV PROTEZIONE CIVILE

- Esenzione ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 10, così come modificato dal D. Lgs. n. 460/1997, art.14, c. 1, lettera B;

- Esenzione dall' imposta di bollo ai sensi della Legge n. 266/1991, art. 8, c. 1 e del D. Lgs. n. 460/1997, art.17;

- Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997, art.18.

RGPT RAGGRUPPAMENTO
RICERCA E RECUPERO ODV
PROTEZIONE CIVILE
VIA SERRONE - 83040 FLUMERI (AV)
C.F. 90011100642

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90011100642	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE
RGPT RAGGRUPPAMENTO RICERCA E RECUPERO- PROTEZIONE CIVILE ODV

TIPO ATTIVITA'
949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE- INDIRIZZO
VIA SERRONE

C.A.P. 83040	COMUNE FLUMERI	PROV. AV
------------------------	--------------------------	--------------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE RNLGPP58E27D6381	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVERO DENOMINAZIONE
RINALDI GIUSEPPE

DATA 14/11/2022
IL FUNZIONARIO



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ARIANO IRPINO